

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 73.

**Istituzione del nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

In attesa del riordino dei servizi veterinari regionali, è istituito, nell'ambito del Dipartimento per i servizi veterinari ed alle dirette dipendenze del suo direttore il nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria, cui è attribuita, anche ai sensi della legislazione statale, l'adempimento delle mansioni esecutive di polizia, ispezione e vigilanza veterinaria rientranti nelle materie comunque attribuite o delegate alla competenza regionale.

Il numero degli appartenenti al nucleo è determinato in otto unità complessive.

**Art 2**

I requisiti per appartenere al nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria sono quelli richiesti, in via specifica, dalle norme che disciplinano lo stato giuridico, i ruoli

e le carriere delle guardie di sanità dello Stato nonché quelli richiesti in via generale dalla vigente normativa regionale per i dipendenti con la qualifica di coadiutore.

Nell'ambito della qualifica funzionale di coadiutore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di guardia di sanità veterinaria, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.

**Art 3**

Il Presidente della Giunta regionale approva, con proprio decreto, un modello di tesserino di riconoscimento che verrà rilasciato a ciascun appartenente al nucleo.

**Art 4**

Per la prima costituzione del nucleo regionale delle guardie di sanità veterinaria la Giunta regionale provvede, mediante utilizzazione di dipendenti regionali che abbiano la qualifica di coadiutore o collaboratore e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale per l'accesso al ruolo delle guardie di sanità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 dicembre 1977

Tomelleri